

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 29 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D'AMICO PAOLINO SEGUITO GARA CITTÀ DI SCORDIA/DUE TORRI DEL 17.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VERATTI LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI FOLIGNO/POGGIBONSI DEL 17.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)

La C.S.A., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Veratti Luca a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

- 3. RICORSO VENEZIA F.C. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI:**
 - AMMENDA DI € 1.500,00;
 - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE,**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RIPA LA FENADORA/VENEZIA DEL 25.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Venezia, determina la sanzione complessiva in € 3.000,00 di ammenda, e amulla ogni altra sanzione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 2.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo, determina la sanzione complessiva in € 3.000,00 di ammenda con diffida. Annulla ogni altra sanzione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO SIG. GATTUSO GENNARO IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDEIRA DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Gattuso Gennaro Ivan, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

6. RICORSO F.C. APRILIA SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
 - **INIBIZIONE FINO AL 2.5.2016 AL SIG. MACCECHINI MARCO;**
 - **SQUALIFICA FINO AL 30.5.2016 AL SIG. CAPPELLI ANDREA;**
 - **SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 AL CALC. BACCARI GIANMARCO,**
- RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia S.r.l. di Aprilia (Latina) riduce la sanzione dell'ammenda ad € 800,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA € 5.000,00;
- **OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/CITTÀ DI FOLIGNO DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 29 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio